

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(2011/C 122/07)

Aiuto n.: XF 31/10

Stato membro: Repubblica di Estonia

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Maksu- ja Tolliamet

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Kalandustoodete tootjale eriotstarbelise diisli-kütuse ja kerge kütteõli aktsiisimaksu vabastus

Base giuridica: Eesti Vabariigi Riigikogu poolt 4. detsembril 2002 vastu võetud seaduse „Alkoholi-, tubaka- ja kütuse- ja elektriaktsiisi seadus” § 27 lõige 1 punkt 22²

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: il regime prevede un aiuto di 50 000 EEK (3 195 EUR) all'anno a favore dei pescatori che operano nelle acque interne, concesso sotto forma di esenzione dalle accise

Intensità massima dell'aiuto: l'intensità massima dell'aiuto corrisponde all'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 7, della legge relativa alle accise applicabile all'alcole, al tabacco, ai carburanti e all'elettricità. Il 1° gennaio 2010, l'accisa applicata a 1 000 litri di gasolio utilizzato a fini specifici o di olio combustibile leggero è stata stabilita a 1 736 EEK. Detto importo può variare in caso di aumento dell'accisa sui carburanti

Data di entrata in vigore: l'esenzione dall'accisa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: l'obiettivo è di aiutare le PMI, prevedendo nel 2011 un'esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato a fini specifici e sull'olio combustibile leggero

Indicare l'articolo o gli articoli applicati: articolo 24 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione

Attività interessata: settore della pesca nelle acque interne

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Maksu- ja Tolliamet
Narva mnt 9j
15176 Tallinn
EESTI/ESTONIA

Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto nonché i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto:

<http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13279879>

Giustificazione: la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, concerne i pescatori che operano nelle acque marittime cui è data di conseguenza la possibilità di utilizzare carburanti non tassati, mentre l'esenzione dall'imposta prevista da detta direttiva non si applica automaticamente ai pescatori che operano nelle acque interne. L'attuazione del presente regime di aiuto assicura che i principi relativi alla parità di trattamento e alla trasparenza in materia di concorrenza si applichino anche ai pescatori nelle acque interne

Aiuto n.: XF 32/10

Stato membro: Italia

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Regione Autonoma della Sardegna

Titolo: Legge regionale n. 3/2006, art. 6 — Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2010

Base giuridica: Decreto n. 2000/DecA/76 del 30 luglio 2010 dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3 art. 6, Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 27, Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6

Spesa annua prevista per il regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso: 1 500 000,00 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 e sono erogati nella misura stabilita nell'allegato II dello stesso regolamento (CE) n. 1198/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008. Al fine di garantire parità di trattamento sia tra le imprese che tra gli imbarcati interessati all'arresto temporaneo, utilizzando la dotazione finanziaria regionale, possono essere riconosciuti:

— alle imprese di pesca, un premio pari al rimanente 50 % dell'aiuto nazionale erogato sulla base della tabella 2 del decreto del MIPAAF del 23 giugno 2010 in modo da

equiparare gli aiuti erogati a livello nazionale per le regioni obiettivo convergenza (tabella 1);

- ai marittimi imbarcati sulle unità interessate all'arresto temporaneo, un premio calcolato relativamente al salario minimo, sulla base delle tabelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore in conformità a quanto previsto dal PO FEP per l'attuazione della misura 1.2 «aiuti pubblici per l'arresto temporaneo», nel rispetto della misura stabilita nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 e ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 736/2008 del 22 luglio 2008.

Data di entrata in vigore: 1° ottobre 2010

Durata del regime di aiuto o dell'aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare: 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: erogare compensazioni socio-economiche agli imbarcati e premi per i comportamenti virtuosi agli armatori in conformità a quanto previsto dalla Misura 1.2 «Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo» del P.O. in attuazione del Piano di gestione per la GSA11 adottato con Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 giugno 2010, inerente la flotta a strascico, che prevede riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010

Indicare l'articolo o gli articoli applicati: articolo 9

Attività interessata: pesca a strascico e/o volante

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale
Via Pessagno 4
09126 Cagliari CA
ITALIA

per il tramite dell'Agenzia regionale autonoma ARGEA Sardegna.

Sito internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

<http://www.regione.sardegna.it>

(http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20100802121355.pdf)

Giustificazione:

- modulazione differenziata delle risorse finanziarie previste a livello nazionale dal decreto del MIPAAF del 23 giugno 2010 per l'attuazione della Misura 1.2 Arresto temporaneo tra le regioni obiettivo convergenza e quelle fuori obiettivo convergenza in applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006;
- non sono stati maturati gli otto mesi di durata massima di cui all'articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del regolamento (CE) n. 1198/2006.